

Bruxelles, 15 dicembre 2017
(OR. en)

15451/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0412 (COD)**

JAI 1173
COPEN 401
DROIPEN 183
IA 212
CODEC 2017

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	15104/17 + COR 1 + ADD 1
n. doc. Comm.:	15816/16 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca - Risultati delle discussioni in sede di Consiglio (GAI) dell'8 dicembre 2017

L'8 dicembre 2017 il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha raggiunto un orientamento generale sulla proposta di regolamento in oggetto.

Il testo del progetto di regolamento concordato, che figura in allegato ed è corredato dei progetti di certificati di cui al doc. 15107/17, fungerà da base di negoziato con il Parlamento europeo nell'ambito della procedura legislativa ordinaria (art. 294 del TFUE).

UK mantiene tuttora una riserva d'esame parlamentare.

DE ha presentato la seguente dichiarazione per il verbale del Consiglio:

"Dichiarazione della Germania, da iscrivere nel processo verbale, relativa al suo rifiuto dell'orientamento generale della proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca"

Al fine di contrastare la criminalità organizzata e prevenire il finanziamento del terrorismo è essenziale confiscare ai criminali i proventi da reato. Poiché i gruppi organizzati sono spesso attivi a livello transfrontaliero e - senza dubbio intenzionalmente - investono con frequenza crescente i propri beni al di là dei confini nazionali, sono necessari strumenti efficaci al fine di rintracciare, congelare, confiscare e, se del caso, restituire detti beni alle vittime di reato.

Attualmente queste attività vengono svolte sulla scorta della due decisioni quadro sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (2006/783/GAI) e sull'esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (2003/577/GAI). La nuova iniziativa normativa mira tra l'altro a creare uno strumento giuridico uniforme e più efficace al fine di migliorare il recupero transfrontaliero dei beni.

Garantire il recupero transfrontaliero dei beni nella maniera più ampia possibile è coerente con il principio della fiducia reciproca. Tuttavia la cooperazione raggiunge i suoi limiti quando, in casi del tutto eccezionali, non vengono più garantiti i diritti fondamentali. Sin dall'inizio dei negoziati la Germania è stata pertanto favorevole ad elaborare un testo di regolamento che fosse non solo preciso e di semplice adozione pratica, ma che includesse anche una formulazione chiara e trasparente che sottolineasse il rispetto dei diritti fondamentali per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni. I diversi suggerimenti di compromesso avanzati della Germania agli Stati membri e alla Commissione, alcuni dei quali alquanto ambiziosi, intendevano più che altro tener conto della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Benché il testo riesca altrimenti a creare una base giuridica buona e praticabile per un'efficace recupero transfrontaliero dei beni, sfortunatamente non è stato possibile raggiungere una maggioranza per ancorare nel testo i diritti fondamentali. Non renderemo giustizia alla grande importanza dei diritti fondamentali se non evidenziamo in modo chiaro ed inequivocabile la loro importanza, così come abbiamo fatto nella direttiva sull'ordine europeo di indagine penale.

Sebbene la Germania, come gli altri Stati membri, ritenga necessario migliorare la cooperazione transfrontaliera nel settore del recupero dei beni, alla luce di quanto sopra non è in grado di approvare l'orientamento generale adottato nell'attuale testo del regolamento. "

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:¹

- (1) L'Unione si è data l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (2) La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, il quale, a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, è comunemente considerato una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione.

¹ Verrà chiesto ai giuristi-linguisti di mettere i considerando nel giusto ordine.

- (3) Il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato sono tra gli strumenti più efficaci per combattere la criminalità. L'Unione si è impegnata a garantire una più efficace identificazione, confisca e riutilizzazione dei beni di origine criminosa, in conformità del "Programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini".²
- (4) Poiché la criminalità spesso ha carattere transnazionale, per sequestrare e confiscare i beni strumentali e i proventi da reato è essenziale una cooperazione transfrontaliera efficace.
- (5) L'attuale quadro giuridico dell'Unione sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca è costituito dalle decisioni quadro 2003/577/GAI³ e 2006/783/GAI del Consiglio⁴.
- (6) Dalle relazioni di attuazione della Commissione riguardanti le decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI è emerso che il vigente regime in materia di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca non è pienamente efficace. Gli strumenti attuali non sono stati attuati e applicati in maniera uniforme negli Stati membri e, di conseguenza, il riconoscimento reciproco è insufficiente.

² GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

³ Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45).

⁴ Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59).

- (7) Il quadro giuridico dell'Unione sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca non ha tenuto il passo con i recenti sviluppi legislativi a livello unionale e nazionale. In particolare, la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ stabilisce norme minime comuni in materia di congelamento e di confisca dei beni. Tali norme minime comuni riguardano: i) la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, anche in caso di malattia o di fuga dell'indagato o dell'imputato, laddove sia già stato avviato un procedimento penale; ii) la confisca estesa; iii) la confisca nei confronti di terzi. Tali norme minime comuni riguardano anche il congelamento dei beni in vista di un'eventuale successiva confisca. I tipi di congelamento e di confisca che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE dovrebbero rientrare anche nell'ambito di applicazione del quadro giuridico sul riconoscimento reciproco.
- (8) Nell'adottare la direttiva 2014/42/UE il Parlamento europeo e il Consiglio hanno rilevato, in una dichiarazione, che l'efficacia del sistema di congelamento e di confisca nell'Unione è intrinsecamente legata al buon funzionamento del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca. Considerata la necessità di istituire un sistema globale per il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi da reato, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca.
- (9) Nella comunicazione intitolata "Agenda europea sulla sicurezza", del 28 aprile 2015, la Commissione ha dichiarato che la cooperazione giudiziaria in materia penale si fonda su strumenti transfrontalieri efficaci e che il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie è un elemento chiave del quadro di sicurezza. Ha inoltre ribadito la necessità di migliorare il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca.

⁵ Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

- (10) Nella comunicazione relativa a un "piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo", del 2 febbraio 2016, la Commissione ha sottolineato la necessità di assicurare che i criminali che finanziano il terrorismo siano privati dei loro beni. Per smantellare le attività della criminalità organizzata che finanziano il terrorismo è essenziale privare tali criminali dei proventi da reato. A tal fine, occorre garantire che tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca siano eseguiti nella massima misura possibile in tutta l'Unione attraverso l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco.
- (11) Per garantire l'efficacia del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca è opportuno che le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione di tali provvedimenti siano stabilite da un atto giuridico dell'Unione giuridicamente vincolante e direttamente applicabile.
- (12) È importante facilitare il riconoscimento reciproco e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca fissando norme che obblighino uno Stato membro a riconoscere i provvedimenti di congelamento e i provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale e ad eseguire tali provvedimenti nel proprio territorio.
- (13) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un'azione penale. "Azione penale" è un concetto autonomo del diritto dell'Unione. Dovrebbe pertanto coprire tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi in seguito a procedimenti connessi ad un reato e non solo i provvedimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE, ma anche altri tipi di provvedimenti emessi in assenza di una condanna definitiva. Benché tali provvedimenti possano non esistere nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, lo Stato membro interessato dovrebbe essere in grado di riconoscerli ed eseguirli se sono stati emessi da un altro Stato membro. L'azione penale può comprendere anche indagini penali svolte dalla polizia e da altri servizi di contrasto. I provvedimenti di congelamento e i provvedimenti di confisca emessi nel quadro di procedimenti in materia civile o amministrativa sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

- (14) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai provvedimenti di congelamento e ai provvedimenti di confisca connessi ai reati rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE e ai provvedimenti di questo tipo relativi ad altri reati. I reati non dovrebbero quindi essere limitati alla criminalità particolarmente grave che presenta una dimensione transnazionale, giacché l'articolo 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) non impone tale limitazione per le misure che definiscono norme e procedure per assicurare il riconoscimento reciproco delle sentenze in materia penale.
- (15) La cooperazione tra Stati membri, che si basa sul principio del riconoscimento reciproco e dell'esecuzione immediata delle decisioni giudiziarie, presuppone che le decisioni da riconoscere ed eseguire siano presumibilmente sempre prese in conformità dei principi di legalità, sussidiarietà e proporzionalità. Presuppone inoltre che siano garantiti i diritti delle persone colpite dal provvedimento di congelamento o dal provvedimento di confisca. Tra le persone colpite, che possono essere persone fisiche o giuridiche, dovrebbero essere annoverate la persona contro la quale è stato emesso il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca, o la persona che possiede i beni oggetto di tale provvedimento, nonché i terzi i cui diritti relativi a questi beni sono direttamente lesi da detto provvedimento, ivi compresi i terzi in buona fede. Se tali terzi siano o meno direttamente lesi dal provvedimento di congelamento o dal provvedimento di confisca è da determinarsi in base alla legge dello Stato di esecuzione.
- (16) Il presente regolamento non ha come effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali enunciati all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE).
- (17) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("CEDU"). Ciò implica, tra l'altro, che dovrebbe essere vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione, sull'orientamento sessuale, sulla nazionalità, sulla lingua, sulle opinioni politiche o sulla disabilità. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(18) I diritti procedurali di cui alle direttive 2010/64/UE⁶, 2012/13/UE⁷, 2013/48/UE⁸, 2016/343⁹, 2016/800¹⁰ e 2016/1919¹¹ del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero applicarsi, nei limiti dell'ambito di applicazione di tali direttive, ai procedimenti penali rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda gli Stati membri vincolati da tali direttive. In ogni caso, le garanzie previste dalla Carta dovrebbero applicarsi a tutti i procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. In particolare, le garanzie essenziali applicabili ai procedimenti penali previste dalla Carta dovrebbero applicarsi all'azione penale contemplata dal presente regolamento, che non corrisponde ad un procedimento penale.

(18 bis) Le norme per la trasmissione, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca dovrebbero garantire l'efficacia del processo di recupero dei beni di origine criminosa e nel contempo dovrebbero essere rispettati i diritti fondamentali.

⁶ Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

⁷ Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

⁸ Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

⁹ Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

¹⁰ Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

¹¹ Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag.1).

- (18 ter) Nel valutare la doppia incriminabilità, l'autorità competente dello Stato di esecuzione dovrebbe verificare se gli elementi di fatto alla base del reato, quali risultano dal certificato di congelamento o di confisca trasmesso dall'autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero di per sé, nell'ipotesi in cui si fossero verificati nello Stato di esecuzione al momento della decisione sul riconoscimento, penalmente perseguibili anche nel territorio di quest'ultimo.
- (18 quater) Nell'emettere un provvedimento di congelamento, l'autorità di emissione dovrebbe assicurare il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità. In base al presente regolamento, un provvedimento di congelamento dovrebbe essere emesso solo se avrebbe potuto essere emesso in un caso interno analogo.
- (18 quinquies) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di presentare una dichiarazione secondo cui, quando viene loro trasmesso un certificato di congelamento o un certificato di confisca ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, l'autorità di emissione dovrebbe trasmettere, unitamente al certificato di congelamento o al certificato di confisca, il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca originale o una sua copia autenticata. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione quando presentano o ritirano una tale dichiarazione. La Commissione dovrebbe mettere le informazioni ricevute a disposizione di tutti gli Stati membri e della Rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI¹². La Rete giudiziaria europea dovrebbe rendere le informazioni accessibili sul sito web di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio¹³.
- (19) In caso di emissione di un provvedimento di congelamento da parte di un'autorità giudiziaria, l'autorità di emissione può anche comprendere un'autorità, designata dallo Stato di emissione, che abbia competenza in ambito penale ad eseguire o applicare il provvedimento di congelamento in conformità del diritto nazionale.

¹² Azione comune 98/428/GAI, del 29 giugno 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4).

¹³ Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).

- (20) Di conseguenza, l'autorità di emissione dovrebbe trasmettere un certificato di congelamento o di confisca, se del caso unitamente al provvedimento di congelamento o al provvedimento di confisca, direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di esecuzione di stabilirne l'autenticità, inclusi la posta raccomandata e la posta elettronica sicura.
- (20 bis) L'autorità di emissione dovrebbe trasmettere il certificato di congelamento o il certificato di confisca relativo ad un provvedimento concernente una somma di denaro allo Stato membro in cui l'autorità di emissione ha fondati motivi di ritenere che la persona contro la quale è stato emesso il provvedimento disponga di beni o di un reddito. Su tale base, il certificato può essere trasmesso allo Stato membro in cui la persona fisica contro cui è stato emesso il provvedimento risiede o, qualora tale persona sia priva di un indirizzo permanente o fisso, allo Stato membro in cui essa risiede abitualmente. In caso di provvedimento emesso nei confronti di una persona giuridica, il certificato può essere trasmesso allo Stato membro in cui la persona giuridica è domiciliata.
- (21) In caso di trasmissione di un certificato di confisca concernente una somma di denaro a più Stati di esecuzione, lo Stato di emissione dovrebbe adoperarsi per evitare che vengano confiscati beni in misura superiore al necessario e dunque che il valore totale dei beni confiscati superi l'importo massimo. A tal fine, l'autorità di emissione dovrebbe, tra l'altro, i) indicare nel certificato di confisca il valore dei beni, se noto, in ciascuno Stato di esecuzione, di modo che le autorità di esecuzione possano tenerne conto; ii) mantenere i contatti e il dialogo necessari con le autorità di esecuzione sui beni da confiscare; e iii) informare immediatamente la o le autorità di esecuzione interessate qualora ritenga che possa esservi il rischio di un'esecuzione superiore all'importo massimo. Se del caso, Eurojust può esercitare un ruolo di coordinamento nei limiti del suo mandato al fine di evitare una confisca eccessiva.

- (22) L'autorità di esecuzione dovrebbe riconoscere il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca e dovrebbe prendere le misure necessarie per la sua esecuzione. L'adozione della decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca e l'esecuzione del congelamento o della confisca dovrebbero aver luogo con la stessa velocità e priorità usate in casi interni analoghi. Dovrebbero essere fissati termini, da calcolare conformemente al regolamento 1182/17¹⁴, per garantire la rapidità e l'efficacia della decisione sul provvedimento di congelamento o sul provvedimento di confisca e della sua esecuzione. Per quanto riguarda i provvedimenti di congelamento, è opportuno che l'autorità di esecuzione, entro 48 ore dall'adozione della decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento, inizi a prendere le misure concrete necessarie per eseguire quest'ultimo.
- (23, 24) (soppressi)
- (25) Nell'esecuzione del provvedimento di congelamento, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione dovrebbero tenere debito conto della riservatezza dell'indagine. In particolare, l'autorità di esecuzione dovrebbe garantire la riservatezza dei fatti e del contenuto del provvedimento di congelamento.
- (26) Il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca non dovrebbero essere rifiutati per motivi diversi da quelli previsti nel presente regolamento. In particolare, l'autorità di esecuzione dovrebbe poter non riconoscere e non eseguire il provvedimento di confisca sulla base del principio del *ne bis in idem*, sulla base dei diritti di qualunque interessato o sulla base del diritto di presenziare al processo.

¹⁴ Regolamento n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

- (26 bis) È opportuno prevedere un motivo di non riconoscimento dei provvedimenti di confisca basato sul fatto che l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con un provvedimento di confisca legato a una condanna definitiva. Tale motivo di non riconoscimento si applica solo ai processi che terminano con un provvedimento di confisca collegato ad una condanna definitiva e non si applica ai procedimenti che terminano con un provvedimento di confisca non basato su una condanna. Tuttavia, affinché tale motivo possa applicarsi dovrebbero essere tenute una o più udienze. Il motivo in questione non può applicarsi se le pertinenti norme procedurali nazionali non prevedono un'udienza. Dette norme nazionali dovrebbero rispettare la Carta e la CEDU, in particolare relativamente al diritto a un equo processo. È questo il caso, ad esempio, quando il procedimento si svolge in maniera semplificata ricorrendo, in tutto o in parte, a una procedura scritta o a una procedura in cui non è prevista alcuna udienza.
- (26 ter) Solo in circostanze eccezionali dovrebbe essere possibile non riconoscere o non eseguire un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca qualora tale riconoscimento o esecuzione impedisca allo Stato di esecuzione di applicare le proprie norme costituzionali relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione.
- (27) Prima di decidere di non riconoscere o non eseguire un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca sulla base di un motivo di non riconoscimento o di non esecuzione, l'autorità di esecuzione dovrebbe consultare l'autorità di emissione per ottenere le necessarie informazioni supplementari.
- (27 bis) Nell'esaminare la richiesta dell'autorità di esecuzione di limitare la durata del congelamento dei beni, l'autorità di emissione dovrebbe tener conto di tutte le circostanze del caso, in particolare del rischio che la prosecuzione del provvedimento di congelamento possa causare un danno ingiusto nello Stato di esecuzione. L'autorità di esecuzione è incoraggiata a consultarsi con l'autorità di emissione a tale riguardo prima di presentare una richiesta formale.
- (27 ter) È opportuno che l'autorità di emissione informi l'autorità di esecuzione quando l'autorità dello Stato di emissione riceve una somma di denaro pagata dall'interessato in relazione al provvedimento di confisca, fermo restando che lo Stato di esecuzione deve essere informato solo se l'importo pagato in relazione al provvedimento incide sull'importo che dovrebbe essere confiscato in virtù del provvedimento stesso.

- (28) L'autorità di esecuzione dovrebbe poter rinviare l'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca, in particolare qualora la sua esecuzione possa pregiudicare un'indagine penale in corso. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione dovrebbe adottare le misure necessarie per eseguire il provvedimento.
- (28 bis) Dopo l'esecuzione del provvedimento di congelamento, e in seguito alla decisione di riconoscere ed eseguire il provvedimento di confisca, l'autorità di esecuzione dovrebbe, nella misura del possibile, informare le persone colpite di cui ha conoscenza di tale esecuzione o decisione. Ciò significa che l'autorità di esecuzione dovrebbe compiere ogni ragionevole sforzo per determinare le persone colpite, verificare in che modo possano essere raggiunte e informarle dell'esecuzione del provvedimento di congelamento o della decisione di riconoscere ed eseguire il provvedimento di confisca. Nell'adempiere tale obbligo, l'autorità di esecuzione può chiedere l'assistenza dell'autorità di emissione, ad esempio qualora le persone colpite risultino risiedere nello Stato di emissione. L'obbligo derivante all'autorità di esecuzione dal presente regolamento di fornire informazioni alle persone colpite lascia impregiudicato l'eventuale obbligo in capo all'autorità di emissione di fornire informazioni alle persone ai sensi della legislazione dello Stato di emissione, ad esempio riguardo all'emissione di un provvedimento di congelamento o ai mezzi di impugnazione previsti dal diritto dello Stato di emissione.
- (28 ter) Al fine di garantire la gestione adeguata dei beni sottoposti a congelamento, l'autorità di esecuzione ha la possibilità di vendere o trasferire i beni, se necessario, in conformità dell'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE, in particolare qualora i beni siano sottoposti a congelamento per un lungo periodo di tempo.
- (29) L'autorità di emissione dovrebbe essere informata senza ritardo dell'impossibilità di eseguire un provvedimento. L'impossibilità potrebbe dipendere dal fatto che il bene è già stato confiscato, è scomparso, è stato distrutto, non si trova nel luogo indicato dall'autorità di emissione o la sua ubicazione non è stata indicata con sufficiente precisione nonostante le consultazioni tra l'autorità di esecuzione e l'autorità di emissione. In tali circostanze, l'autorità di esecuzione non avrà più l'obbligo di eseguire il provvedimento di congelamento.

- (29 bis) Qualora disposizioni imperative del diritto dello Stato di esecuzione rendano l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca giuridicamente impossibile, l'autorità di esecuzione dovrebbe contattare l'autorità di emissione al fine di discutere la situazione e trovare una soluzione. Tale soluzione può consistere nel ritiro del provvedimento interessato da parte dell'autorità di emissione.
- (29 ter) Non appena conclusa l'esecuzione del provvedimento di confisca, l'autorità di esecuzione dovrebbe informare l'autorità di emissione dei risultati dell'esecuzione. Se possibile sul piano pratico, l'autorità di esecuzione dovrebbe, in tale occasione, informare l'autorità di emissione anche in merito all'importo di denaro o ai beni confiscati e ad altri dettagli che ritiene pertinenti.
- (30) L'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca dovrebbe essere disciplinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione, le cui sole autorità dovrebbero essere competenti a decidere in merito alle modalità di esecuzione.
- (31) Il corretto funzionamento pratico del presente regolamento presuppone una stretta comunicazione tra le competenti autorità nazionali interessate, in particolare in caso di esecuzione simultanea di un provvedimento di confisca in più di uno Stato membro. Le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto consultarsi ogniqualvolta necessario.
- (32) I diritti delle vittime al risarcimento e alla restituzione non dovrebbero essere pregiudicati nei casi transfrontalieri. Le norme relative alla destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca dovrebbero dare priorità al risarcimento e alla restituzione dei beni alle vittime. La nozione di vittima deve essere interpretata secondo il diritto nazionale dello Stato di emissione, che può anche prevedere che una persona giuridica possa essere una vittima ai fini del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme in materia di risarcimento e restituzione dei beni alle vittime nei procedimenti nazionali.

- (32 bis) Qualora abbia ricevuto informazioni su una decisione di restituzione alla vittima dei beni congelati, emessa dall'autorità di emissione o da un'altra autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione, l'autorità di esecuzione dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire che i beni interessati siano congelati e restituiti alla vittima al più presto. L'autorità di esecuzione può trasferire i beni allo Stato di emissione, di modo che quest'ultimo possa restituirli alla vittima, oppure direttamente alla vittima, fatto salvo il consenso dello Stato di emissione. L'obbligo di restituire i beni congelati alla vittima è subordinato a tre condizioni: il titolo della vittima sui beni non dovrebbe essere contestato, nel senso che è pacifico che la vittima sia il legittimo proprietario dei beni e non vi sono rivendicazioni serie che mettano in dubbio questo fatto; i beni non dovrebbero costituire elementi di prova in un procedimento penale nello Stato di esecuzione; e non dovrebbero essere pregiudicati i diritti delle persone colpite, in particolare dei terzi in buona fede. L'autorità di esecuzione dovrebbe restituire i beni congelati alla vittima solo se sono soddisfatte tali condizioni. Qualora ritenga che dette condizioni non siano soddisfatte, l'autorità di esecuzione dovrebbe consultare l'autorità di emissione, ad esempio per chiedere eventuali informazioni supplementari e discutere la situazione al fine di trovare una soluzione. Se non è possibile trovare una soluzione, l'autorità di esecuzione può decidere di non restituire i beni congelati alla vittima.
- (33) Gli Stati membri dovrebbero rinunciare reciprocamente al rimborso delle spese derivanti dall'applicazione del presente regolamento. Tuttavia, qualora lo Stato membro di esecuzione abbia sostenuto spese ingenti o eccezionali, ad esempio perché i beni sono stati sottoposti a congelamento per un lungo periodo di tempo, l'autorità di emissione dovrebbe tenere conto della proposta dell'autorità di esecuzione di ripartire le spese.
- (34) [soppresso]

- (35) Al fine di essere in grado, in futuro, di affrontare nel modo più rapido possibile i problemi individuati riguardo al contenuto del certificato e del modello di cui agli allegati I e II del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto concerne le modifiche da apportare al certificato e al modello in questione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
- (36) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire il riconoscimento reciproco e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (37) Le disposizioni della decisione quadro 2003/577/GAI sono già state sostituite dalla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ per quanto riguarda il sequestro probatorio. Le disposizioni della decisione quadro 2003/577/GAI dovrebbero essere sostituite dal presente regolamento tra gli Stati membri da esso vincolati per quanto riguarda il congelamento in vista della successiva confisca dei beni. Le disposizioni relative al sequestro probatorio e quelle relative al congelamento in vista della successiva confisca dovrebbero essere allineate. Il presente regolamento dovrebbe inoltre sostituire la decisione quadro 2006/783/GAI tra gli Stati membri da esso vincolati.

¹⁵ Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

- (37 bis) La forma giuridica del presente strumento non dovrebbe costituire un precedente per i futuri strumenti legislativi dell'Unione nel settore del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale. La scelta della forma giuridica degli strumenti futuri dovrebbe essere valutata con attenzione caso per caso, tenendo conto tra le altre cose dell'efficacia dello strumento e dei principi di proporzionalità e sussidiarietà.
- (38) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (38 bis) A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (39) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto, definizioni e ambito di applicazione

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca emesso da un altro Stato membro nel quadro di un'azione penale.
2. Il presente regolamento non ha come effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici enunciati all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.
3. Il presente regolamento non si applica ai provvedimenti di congelamento e ai provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un procedimento in materia civile o amministrativa.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "provvedimento di congelamento": una decisione emessa o convalidata da un'autorità di emissione di cui al punto 8 al fine di impedire la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione di beni in vista della loro confisca;
- 2) "provvedimento di confisca": una sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per un reato, che provoca la privazione definitiva di un bene di una persona fisica o giuridica;
- 3) "bene": un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, che secondo l'autorità di emissione è:
 - a) il provento di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento,
 - b) un bene strumentale rispetto a tale reato, o il valore di tale bene strumentale,
 - c) passibile di confisca mediante l'applicazione nello Stato di emissione di uno dei poteri di confisca previsti dalla direttiva 2014/42/UE, oppure
 - d) passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca in assenza di una condanna definitiva previste dalla legislazione dello Stato di emissione in seguito a un procedimento per un reato;
- 4) "provento": ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati; esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile;

- 5) "beni strumentali": qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere un reato;
- 6) "Stato di emissione": lo Stato membro nel quale è emesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca;
- 7) "Stato di esecuzione": lo Stato membro al quale è trasmesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca a fini di riconoscimento ed esecuzione;
- 8) "autorità di emissione":
 - a) in relazione a un provvedimento di congelamento:
 - i) un giudice, un'autorità giudiziaria, o un pubblico ministero competente nel caso interessato; oppure
 - ii) qualsiasi altra autorità competente designata come tale dallo Stato di emissione e che ha competenza in ambito penale a ordinare il congelamento dei beni o a eseguire un provvedimento di congelamento in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione, il provvedimento di congelamento è convalidato da un giudice, un'autorità giudiziaria, o un pubblico ministero nello Stato di emissione previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un tale provvedimento ai sensi del presente regolamento. Laddove il provvedimento sia stato convalidato da una siffatta autorità, quest'ultima può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione del provvedimento;
 - b) in relazione a un provvedimento di confisca, un'autorità designata come tale dallo Stato di emissione e che è competente in ambito penale a eseguire un provvedimento di confisca emesso da un'autorità giudiziaria in conformità del diritto nazionale;

- 9) "autorità di esecuzione": un'autorità competente a riconoscere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca e ad assicurarne l'esecuzione conformemente al presente regolamento e alle procedure applicabili ai sensi del diritto nazionale per il congelamento e la confisca di beni. Tali procedure possono richiedere che un'autorità giudiziaria registri il provvedimento e ne autorizzi l'esecuzione. In tal caso, l'autorità di esecuzione comprende anche l'autorità competente a chiedere tale registrazione e tale autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria;
- 10) "persona colpita": la persona contro la quale è stato emesso il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca, o la persona che possiede i beni oggetto di tale provvedimento, nonché i terzi i cui diritti relativi a questi beni sono direttamente lesi da detto provvedimento in base alla legge dello Stato di esecuzione.

Articolo 3

Figure di reato

1. Il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca è eseguito senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti che hanno dato luogo a tale provvedimento se detti fatti sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a tre anni e costituiscono uno o più dei seguenti reati secondo la legge dello Stato di emissione:
 - 1) partecipazione a un'organizzazione criminale,
 - 2) terrorismo,
 - 3) tratta di esseri umani,
 - 4) sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia,
 - 5) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
 - 6) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
 - 7) corruzione,
 - 8) frode e altri reati come definiti nella direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale,¹⁶

¹⁶ Direttiva 2017/1371/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

- 9) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,¹⁷
- 10) riciclaggio di proventi da reato,
- 11) falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell'euro,
- 12) criminalità informatica,
- 13) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- 14) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- 15) omicidio volontario o lesioni personali gravi,
- 16) traffico illecito di organi e tessuti umani,
- 17) rapimento, sequestro o presa di ostaggi,
- 18) razzismo e xenofobia,
- 19) rapina organizzata o a mano armata,
- 20) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- 21) truffa,

¹⁷ Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

- 22) racket ed estorsioni,
- 23) contraffazione e pirateria di prodotti,
- 24) falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati,
- 25) frode e falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti,
- 26) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- 27) traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- 28) traffico di veicoli rubati,
- 29) stupro,
- 30) incendio doloso,
- 31) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- 32) dirottamento di aereo/nave,
- 33) sabotaggio.

2. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca alla condizione che i fatti che hanno dato luogo al provvedimento costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione.

CAPO II

TRASMISSIONE, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONGELAMENTO

Articolo 4 (soppresso)

Articolo 5

Trasmissione del provvedimento di congelamento

1. Il provvedimento di congelamento è trasmesso mediante un certificato di congelamento. L'autorità di emissione trasmette il certificato di congelamento di cui all'articolo 7 direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 27, paragrafo 2, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di esecuzione di stabilirne l'autenticità.
2. Gli Stati membri possono presentare una dichiarazione secondo cui, quando viene loro trasmesso un certificato di congelamento ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di congelamento, l'autorità di emissione deve trasmettere, unitamente al certificato di congelamento, il provvedimento di congelamento originale o una sua copia autenticata. Tuttavia, solo il certificato di congelamento dev'essere tradotto in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2.
- 2 bis. Gli Stati membri possono presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 al momento dell'adozione del presente regolamento o in una data successiva. Gli Stati membri possono ritirare la dichiarazione in qualsiasi momento. Gli Stati membri informano la Commissione quando presentano o ritirano la dichiarazione. La Commissione mette le informazioni ricevute a disposizione di tutti gli Stati membri e della Rete giudiziaria europea di cui alla decisione 2008/976/GAI del Consiglio.

3. In caso di provvedimento di congelamento concernente una somma di denaro, l'autorità di emissione trasmette il certificato di congelamento allo Stato membro in cui essa ha fondati motivi di ritenere che la persona contro la quale è stato emesso il provvedimento disponga di beni o di un reddito.
4. In caso di provvedimento di congelamento concernente beni specifici, l'autorità di emissione trasmette il certificato di congelamento allo Stato membro in cui essa ha fondati motivi di ritenere che siano ubicati i beni oggetto del provvedimento di congelamento.
5. Il certificato di congelamento di cui al paragrafo 1:
 - a) è accompagnato da un certificato di confisca trasmesso a norma dell'articolo 17, oppure
 - b) contiene l'istruzione secondo cui i beni devono rimanere congelati nello Stato di esecuzione in attesa della trasmissione e dell'esecuzione del provvedimento di confisca a norma dell'articolo 17, nel qual caso l'autorità di emissione indica la data prevista per la trasmissione nel certificato di congelamento di cui all'articolo 7.
6. L'autorità di emissione informa l'autorità di esecuzione se è a conoscenza di una persona colpita dal provvedimento di congelamento. L'autorità di emissione provvede, su richiesta, a comunicare all'autorità di esecuzione anche ogni informazione relativa a qualsiasi pretesa che una persona colpita può avanzare sui beni, comprese informazioni che consentano di identificare tale persona.
7. Qualora, nonostante le informazioni rese disponibili a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, l'autorità di esecuzione competente non sia nota, l'autorità di emissione compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, al fine di ottenere informazioni riguardo all'autorità competente per il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento.

8. Qualora l'autorità che riceve il provvedimento di congelamento non sia competente a riconoscerlo o a prendere le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette immediatamente il provvedimento di congelamento all'autorità di esecuzione competente nel proprio Stato membro e ne informa l'autorità di emissione.

Articolo 6

Trasmissione del provvedimento di congelamento a uno o più Stati di esecuzione

1. Il certificato di congelamento è trasmesso a norma dell'articolo 5 a un solo Stato di esecuzione per volta, a meno che non ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 3.
2. In deroga al paragrafo 1, in caso di provvedimento di congelamento concernente beni specifici, il certificato di congelamento può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora:
 - a) l'autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che diversi beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi; oppure
 - b) il congelamento di un bene specifico oggetto del provvedimento di congelamento richieda azioni in più di uno Stato di esecuzione.
3. In deroga al paragrafo 1, in caso di provvedimento di congelamento concernente una somma di denaro, il certificato di congelamento può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione, qualora l'autorità di emissione ritenga che vi sia una necessità specifica per farlo, in particolare quando il valore stimato dei beni che possono essere congelati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini del congelamento dell'intero importo oggetto del provvedimento di congelamento.

Articolo 7

Certificato di congelamento standard

1. L'autorità di emissione compila il certificato di congelamento di cui all'allegato I, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette.
2. L'autorità di emissione traduce il certificato di congelamento in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato a norma del paragrafo 3.
3. Ogni Stato membro può, in qualsiasi momento, esprimere in una dichiarazione depositata presso la Commissione la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 8

Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento

L'autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell'articolo 5 e prende le misure necessarie alla sua esecuzione con la stessa velocità e priorità usate per un provvedimento di congelamento nazionale, a meno che non adduca uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all'articolo 9 o uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 11.

Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento

1. L'autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere e non dare esecuzione al provvedimento di congelamento solo se:
 - a) l'esecuzione del provvedimento di congelamento è contraria al principio del *ne bis in idem*;
 - b) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero il congelamento dei beni interessati, oppure vi sono norme sulla determinazione o limitazione della responsabilità penale attinenti alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che impediscono l'esecuzione del provvedimento;
 - c) il certificato di cui all'articolo 7 è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione a norma del paragrafo 2 del presente articolo;
 - d) il provvedimento si basa su un reato commesso in tutto o in parte al di fuori del territorio dello Stato di emissione e in tutto o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento è stato emesso non costituisce reato nello Stato di esecuzione;
 - e) nei casi rientranti nell'articolo 3, paragrafo 2, la condotta che ha dato luogo al provvedimento non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia, nei casi riguardanti la disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, l'esecuzione del provvedimento di congelamento non può essere rifiutata a motivo del fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione al provvedimento di congelamento, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza ritardo qualsiasi informazione necessaria.
3. Se l'autorità di esecuzione ha riconosciuto il provvedimento di congelamento, ma si rende conto, durante l'esecuzione di quest'ultimo, che si applica uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione, essa contatta immediatamente l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo appropriato al fine di discutere le misure adeguate da adottare. Su questa base, l'autorità di emissione può decidere di ritirare il provvedimento di congelamento. Se, a seguito di tali discussioni, non si è pervenuti a una soluzione, l'autorità di esecuzione può decidere di porre fine all'esecuzione del provvedimento di congelamento.

Articolo 10

Termini per il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento

1. Dopo aver ricevuto il certificato di congelamento, l'autorità di esecuzione adotta una decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento ed esegue tale decisione senza ritardo e con la stessa velocità e priorità usate in casi interni analoghi.
2. Se l'autorità di emissione ha indicato nel certificato di congelamento che la misura di congelamento deve essere eseguita in una data specifica, l'autorità di esecuzione tiene nel massimo conto tale indicazione.
3. Fatto salvo il paragrafo 5, qualora l'autorità di emissione abbia indicato nel certificato di congelamento che è necessario il congelamento immediato in quanto sussistono motivi legittimi per ritenere che i beni in questione saranno a breve rimossi o distrutti, l'autorità di esecuzione decide sul riconoscimento del provvedimento di congelamento entro 48 ore dal ricevimento di quest'ultimo da parte sua. Lo Stato di esecuzione prende le misure concrete necessarie per eseguire il provvedimento entro 48 ore dall'adozione di tale decisione.
4. L'autorità di esecuzione comunica la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento all'autorità di emissione senza ritardo con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.
5. Se in un caso specifico non è possibile rispettare i termini di cui al paragrafo 3, l'autorità di esecuzione ne informa immediatamente l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi del ritardo, e consulta l'autorità di emissione sulla tempistica appropriata per eseguire il provvedimento di congelamento. La scadenza dei termini non dispensa l'autorità di esecuzione dall'obbligo di adottare una decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento e di eseguire tale provvedimento senza ritardo.

Rinvio dell'esecuzione del provvedimento di congelamento

1. L'autorità di esecuzione può rinviare l'esecuzione del provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell'articolo 5 qualora:
 - a) l'esecuzione dello stesso possa pregiudicare un'indagine penale in corso, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di congelamento può essere rinviata per un periodo di tempo che l'autorità di esecuzione ritenga ragionevole;
 - b) il bene sia già oggetto di un provvedimento di congelamento esistente, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di congelamento può essere rinviata fino a quando il provvedimento esistente non sia ritirato; oppure
 - c) il bene sia già oggetto di un provvedimento esistente emesso nel corso di un altro procedimento nello Stato di esecuzione, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di congelamento può essere rinviata fino a quando il provvedimento esistente non sia ritirato. La presente lettera si applica tuttavia soltanto qualora il provvedimento esistente abbia la precedenza su altri successivi provvedimenti di congelamento a livello nazionale emessi ai sensi del diritto interno.

2. L'autorità di esecuzione informa immediatamente l'autorità di emissione del rinvio dell'esecuzione del provvedimento, compresi i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione prende immediatamente le misure necessarie per eseguire il provvedimento e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

Articolo 12

Riservatezza

1. Durante l'esecuzione del provvedimento di congelamento, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione tengono debito conto della riservatezza dell'indagine.
2. Salvo nella misura necessaria all'esecuzione del provvedimento, l'autorità di esecuzione garantisce la riservatezza dei fatti e del contenuto del provvedimento di congelamento conformemente al proprio diritto nazionale.
3. Al fine di tutelare le indagini in corso, l'autorità di emissione può chiedere all'autorità di esecuzione di mantenere la riservatezza dell'esecuzione del provvedimento di congelamento.
4. Qualora l'autorità di esecuzione non possa rispettare gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, ne informa immediatamente l'autorità di emissione e, se possibile, prima dell'esecuzione del provvedimento di congelamento.

Articolo 13

(spostato al nuovo articolo 32 bis)

Durata del provvedimento di congelamento

1. Il bene rimane congelato nello Stato di esecuzione fino a quando l'autorità competente di tale Stato abbia risposto in maniera definitiva al provvedimento di confisca trasmesso a norma dell'articolo 17 o fino a quando l'autorità di emissione abbia informato l'autorità di esecuzione di qualsiasi decisione o misura che determini l'ineseguibilità o il ritiro del provvedimento in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1.

2. L'autorità di esecuzione può, tenuto conto delle circostanze del caso, presentare una richiesta motivata all'autorità di emissione per limitare la durata del congelamento. Nell'esaminare tale richiesta, l'autorità di emissione tiene conto di tutti gli interessi, compresi quelli dell'autorità di esecuzione. L'autorità di emissione risponde alla richiesta quanto prima possibile. Se non è d'accordo con la limitazione, l'autorità di emissione ne comunica i motivi all'autorità di esecuzione. In tal caso, il bene rimane congelato in conformità del paragrafo 1. In caso di mancata risposta dell'autorità di emissione entro sei settimane dal ricevimento della richiesta, l'autorità di esecuzione non ha più l'obbligo di eseguire il provvedimento di congelamento.

Impossibilità di eseguire il provvedimento di congelamento

1. Qualora ritenga impossibile eseguire un provvedimento di congelamento, l'autorità di esecuzione ne informa senza ritardo l'autorità di emissione.
2. Prima di informare l'autorità di emissione a norma del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione, se del caso, consulta senza ritardo l'autorità di emissione al fine di trovare una soluzione.
3. La mancata esecuzione di un provvedimento di congelamento ai sensi del presente articolo può giustificarsi soltanto nei casi in cui il bene:
 - a) è già stato confiscato;
 - b) è scomparso;
 - c) è stato distrutto;
 - d) non si trova nel luogo indicato nel certificato di congelamento;
 - e) non viene rinvenuto in quanto la sua ubicazione non è stata indicata con sufficiente precisione nonostante le consultazioni di cui al paragrafo 2.
4. Per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 3, lettere b), d) ed e), qualora, in seguito, ottenga informazioni che le consentono di localizzare il bene, l'autorità di esecuzione esegue il provvedimento di congelamento senza dover trasmettere un nuovo certificato di congelamento, a condizione che essa, prima di eseguire il provvedimento di congelamento, abbia accertato con l'autorità di emissione che il provvedimento di congelamento sia ancora valido.
5. In deroga al paragrafo 3, qualora l'autorità di emissione abbia indicato che è possibile congelare un bene di valore equivalente, la mancata esecuzione di un provvedimento di congelamento ai sensi del presente articolo può giustificarsi se ricorre una delle circostanze di cui al paragrafo 3 e non esiste alcun bene di valore equivalente che possa essere congelato.

Articolo 16

Informazione

L'autorità di esecuzione riferisce all'autorità di emissione in merito all'esecuzione del provvedimento di congelamento, fornendo anche una descrizione dei beni congelati e, se disponibile, una stima del loro valore. Essa vi provvede con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta e senza indebito ritardo dopo che l'autorità di esecuzione è stata informata dell'esecuzione del provvedimento di congelamento.

CAPO III

TRASMISSIONE, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONFISCA

Articolo 17

Trasmissione del provvedimento di confisca

1. Il provvedimento di confisca è trasmesso mediante un certificato di confisca. L'autorità di emissione trasmette il certificato di confisca di cui all'articolo 20 direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 27, paragrafo 2, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di esecuzione di stabilirne l'autenticità.
2. Gli Stati membri possono presentare una dichiarazione secondo cui, quando viene loro trasmesso un certificato di confisca ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di confisca, l'autorità di emissione deve trasmettere, unitamente al certificato di confisca, il provvedimento di confisca originale o una sua copia autenticata. Tuttavia, solo il certificato di confisca dev'essere tradotto in conformità dell'articolo 20, paragrafo 2.
- 2 bis. Gli Stati membri possono presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 al momento dell'adozione del presente regolamento o in una data successiva. Gli Stati membri possono ritirare la dichiarazione in qualsiasi momento. Gli Stati membri informano la Commissione quando presentano o ritirano la dichiarazione. La Commissione mette le informazioni ricevute a disposizione di tutti gli Stati membri e della Rete giudiziaria europea.
3. In caso di provvedimento di confisca concernente una somma di denaro, l'autorità di emissione trasmette il certificato di confisca allo Stato membro in cui essa ha fondati motivi di ritenere che la persona contro la quale è stato emesso il provvedimento disponga di beni o di un reddito.

4. In caso di provvedimento di confisca concernente beni specifici, l'autorità di emissione trasmette il certificato di confisca allo Stato membro in cui essa ha fondati motivi di ritenere che siano ubicati i beni oggetto del provvedimento di confisca.
5. Qualora, nonostante le informazioni rese disponibili a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, l'autorità di esecuzione competente non sia nota, l'autorità di emissione compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, al fine di ottenere informazioni riguardo all'autorità competente per il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di confisca.
6. Qualora l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve il certificato di confisca non sia competente a riconoscerlo o a prendere le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette immediatamente il certificato di confisca all'autorità di esecuzione competente nel proprio Stato membro e ne informa l'autorità di emissione.

Articolo 18

Trasmissione del provvedimento di confisca a uno o più Stati di esecuzione

1. Il certificato di confisca è trasmesso a norma dell'articolo 17 a un solo Stato di esecuzione per volta, a meno che non ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 3.
2. In deroga al paragrafo 1, in caso di provvedimento di confisca concernente beni specifici, il certificato di confisca può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora:
 - a) l'autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che diversi beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi; oppure
 - b) la confisca di un bene specifico oggetto del provvedimento di confisca comporti azioni in più di uno Stato di esecuzione.
3. In deroga al paragrafo 1, in caso di provvedimento di confisca concernente una somma di denaro, il certificato di confisca può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora l'autorità di emissione ritenga che ci sia una necessità specifica per farlo, in particolare quando:
 - a) i beni interessati non sono stati congelati ai sensi del presente regolamento; oppure
 - b) il valore dei beni che possono essere confiscati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto del provvedimento di confisca.

Conseguenze della trasmissione del provvedimento di confisca

1. La trasmissione del provvedimento di confisca, mediante un certificato, a uno o più Stati di esecuzione in conformità degli articoli 17 e 18 non limita il diritto dello Stato di emissione di eseguire esso stesso il provvedimento.
2. Qualora un provvedimento di confisca concernente una somma di denaro sia trasmesso a uno o più Stati di esecuzione, il valore totale risultante dall'esecuzione non supera l'importo massimo specificato nel provvedimento di confisca.
3. L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta qualora:
 - a) ritenga che possa esservi il rischio di un'esecuzione superiore all'importo massimo, in particolare in base alle informazioni ricevute dall'autorità di esecuzione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b);
 - b) il provvedimento di confisca sia stato eseguito in tutto o in parte nello Stato di emissione o in un altro Stato di esecuzione, precisando per quale importo il provvedimento stesso deve essere ancora eseguito;
 - c) dopo la trasmissione del certificato di confisca conformemente all'articolo 17, un'autorità dello Stato di emissione riceva una somma di denaro pagata dalla persona interessata in relazione al provvedimento di confisca.

Qualora si applichi la lettera a), l'autorità di emissione comunica il più presto possibile all'autorità di esecuzione se il rischio in questione è venuto meno.

Articolo 20

Certificato di confisca standard

1. L'autorità di emissione compila il certificato di confisca di cui all'allegato II, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette.
2. L'autorità di emissione traduce il certificato di confisca in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato a norma del paragrafo 3.
3. Ogni Stato membro può, in qualsiasi momento, esprimere in una dichiarazione depositata presso la Commissione la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 21

Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca

1. L'autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di confisca trasmesso a norma dell'articolo 17 e prende le misure necessarie alla sua esecuzione alla stessa stregua di un provvedimento di confisca emesso da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che essa non adduca uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all'articolo 22 o uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 24.
2. Se il provvedimento di confisca concerne un bene specifico, le autorità di emissione e le autorità di esecuzione possono, qualora la legislazione dello Stato di emissione lo preveda, convenire che la confisca nello Stato di esecuzione possa assumere la forma di una richiesta di pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del bene che altrimenti sarebbe confiscato.

3. Se il provvedimento di confisca riguarda una somma di denaro, l'autorità di esecuzione, in caso di non pagamento, esegue il provvedimento di confisca conformemente al paragrafo 1 su qualsiasi bene disponibile a tal fine. Se necessario, l'autorità di esecuzione converte l'importo da confiscare nella valuta dello Stato di esecuzione applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui il provvedimento di confisca è stato emesso. La conversione è effettuata in base al tasso giornaliero di cambio dell'euro pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
4. Ogni parte dell'importo recuperata in forza del provvedimento di confisca in Stati diversi dallo Stato di esecuzione è integralmente dedotta dall'importo da confiscare nello Stato di esecuzione.
5. Se l'autorità di emissione ha emesso un provvedimento di confisca, ma non un provvedimento di congelamento, le misure concrete di cui al paragrafo 1 possono includere la decisione dell'autorità di esecuzione di congelare i beni interessati di propria iniziativa in vista della successiva esecuzione del provvedimento di confisca. In tal caso, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione senza ritardo, se possibile prima del congelamento dei beni interessati.
6. Non appena l'esecuzione del provvedimento è conclusa, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione dei risultati dell'esecuzione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di confisca

1. L'autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere e non dare esecuzione al provvedimento di confisca solo se:
 - a) l'esecuzione del provvedimento è contraria al principio del *ne bis in idem*;
 - b) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero l'esecuzione di un provvedimento di confisca nazionale dei beni interessati, ovvero vi sono norme sulla determinazione o limitazione della responsabilità penale attinenti alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che impediscono l'esecuzione del provvedimento;
 - c) il certificato di confisca di cui all'articolo 20 è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione a norma del paragrafo 2;
 - d) il provvedimento si basa su un reato commesso in tutto o in parte al di fuori del territorio dello Stato di emissione e in tutto o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento è stato emesso non costituisce reato nello Stato di esecuzione;
 - e) i diritti delle persone colpite renderebbero impossibile, a norma del diritto dello Stato di esecuzione, l'esecuzione del provvedimento, anche qualora tale impossibilità sia conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione ai sensi dell'articolo 33;
 - f) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la condotta che è alla base del provvedimento non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia, nei casi riguardanti la disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, l'esecuzione del provvedimento non può essere rifiutata a motivo del fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;

- g) in base al certificato di confisca di cui all'articolo 20, la persona contro la quale è stato emesso il provvedimento di confisca non è comparsa personalmente al processo terminato con il provvedimento di confisca collegato a una condanna definitiva. Tale motivo non si applica qualora il certificato di confisca attesti, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione, che l'interessato:
- i) è stato citato personalmente in tempo utile ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca, o è stato di fatto informato ufficialmente della data e del luogo fissati per il processo con altri mezzi, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio;
 - ii) essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato a un difensore, nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore; oppure
 - iii) dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di confisca ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui egli avrebbe il diritto di partecipare e che consentirebbe di riesaminare il merito della causa, comprese nuove prove, e potrebbe condurre alla riforma della decisione originaria:
 - ha dichiarato espressamente di non opporsi al provvedimento di confisca; oppure
 - non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro i termini stabiliti.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione al provvedimento di confisca, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza ritardo qualsiasi informazione necessaria.

3. L'eventuale decisione di non riconoscere e non dare esecuzione al provvedimento di confisca è presa senza ritardo e comunicata immediatamente all'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

Articolo 23

Termini per il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di confisca

1. L'autorità di esecuzione prende la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca senza ritardo e comunque, fatto salvo il paragrafo 4, entro 60 giorni dal ricevimento del certificato di confisca da parte sua.
2. L'autorità di esecuzione comunica la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca all'autorità di emissione senza ritardo, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.
3. Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo 24, l'autorità di esecuzione prende le misure concrete necessarie per eseguire il provvedimento di confisca senza ritardo e almeno con la stessa velocità e priorità usate per un analogo provvedimento di confisca nazionale.
4. Se in un caso specifico non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità di esecuzione ne informa l'autorità di emissione senza indugio, indicando i motivi del ritardo, e consulta l'autorità di emissione sulla tempistica appropriata per riconoscere ed eseguire il provvedimento di confisca.
5. La scadenza del termine di cui al paragrafo 1 non dispensa l'autorità di esecuzione dall'obbligo di adottare una decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca e di eseguire tale provvedimento senza ritardo.

Rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca

1. L'autorità di esecuzione può rinviare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di confisca trasmesso a norma dell'articolo 17:
 - a) qualora l'esecuzione dello stesso possa pregiudicare un'indagine penale in corso, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di confisca può essere rinviata per un periodo di tempo che l'autorità di esecuzione ritenga ragionevole;
 - b) nel caso di un provvedimento di confisca concernente una somma di denaro, in cui l'autorità di esecuzione ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dall'esecuzione del provvedimento di confisca in questione possa superare notevolmente l'importo ivi specificato a causa dell'esecuzione simultanea dello stesso in più di uno Stato membro;
 - c) nei casi in cui il bene sia già oggetto di un procedimento di confisca in corso nello Stato di esecuzione; oppure
 - d) nei casi in cui si applicano i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 33.
2. Nel periodo del rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione di un provvedimento di confisca, l'autorità competente dello Stato di esecuzione adotta tutte le misure che adotterebbe a livello nazionale in caso analogo per evitare che il bene non sia più disponibile ai fini dell'esecuzione del provvedimento di confisca.
3. L'autorità di esecuzione informa senza ritardo l'autorità di emissione del rinvio dell'esecuzione del provvedimento, compresi i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

4. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta, senza ritardo, le misure necessarie all'esecuzione del provvedimento e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

Articolo 25

Impossibilità di eseguire il provvedimento di confisca

1. Qualora ritenga impossibile eseguire un provvedimento di confisca, l'autorità di esecuzione ne informa senza ritardo l'autorità di emissione.
2. Prima di informare l'autorità di emissione a norma del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione, se del caso, consulta senza ritardo l'autorità di emissione al fine di trovare una soluzione, tenendo altresì conto delle possibilità previste dall'articolo 21, paragrafo 2 o 3.
3. La mancata esecuzione di un provvedimento di confisca ai sensi del presente articolo può giustificarsi soltanto nei casi in cui il bene:
 - a) è già stato confiscato;
 - b) è scomparso;
 - c) è stato distrutto;
 - d) non si trova nel luogo indicato nel certificato; o
 - e) non viene rinvenuto in quanto la sua ubicazione non è stata indicata con sufficiente precisione nonostante le consultazioni di cui al paragrafo 2.

4. Per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 3, lettere b), d) ed e), qualora, in seguito, ottenga informazioni che le consentono di localizzare il bene, l'autorità di esecuzione può eseguire il provvedimento di confisca senza dover trasmettere un nuovo certificato, a condizione che essa, prima di eseguire il provvedimento di confisca, abbia accertato con l'autorità di emissione che il provvedimento di confisca sia ancora valido.
5. In deroga al paragrafo 3, qualora l'autorità di emissione abbia indicato che è possibile confiscare un bene di valore equivalente, la mancata esecuzione di un provvedimento di confisca ai sensi del presente articolo può giustificarsi se ricorre una delle circostanze di cui al paragrafo 3 e non esiste alcun bene di valore equivalente che possa essere confiscato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

Legge applicabile all'esecuzione

1. L'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione, le cui sole autorità sono competenti a decidere in merito alle modalità della sua esecuzione e a determinare tutte le misure ad essa relative.
2. Il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca relativo a una persona giuridica è eseguito anche se lo Stato di esecuzione non riconosce il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche.
3. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, lo Stato di esecuzione non può imporre misure alternative al provvedimento di congelamento o al provvedimento di confisca trasmesso a norma degli articoli 5 e 17, senza il consenso dello Stato di emissione.

Articolo 26 bis

Cooperazione tra uffici per il recupero dei beni

Gli Stati membri assicurano che i rispettivi uffici per il recupero dei beni cooperino tra di loro al fine di facilitare il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato e altri beni connessi con reati che possono essere oggetto di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca, in conformità della decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi.¹⁸

¹⁸ GU L 332 del 18.12.2007, pag.103.

Notifiche in merito alle autorità competenti

1. Entro il ...[*data di applicazione del presente regolamento*] ogni Stato membro notifica alla Commissione l'autorità o le autorità definite all'articolo 2, punti 8 e 9, competenti ai sensi del proprio diritto nazionale, nei casi in cui lo Stato membro in questione sia rispettivamente:
 - a) lo Stato di emissione, o
 - b) lo Stato di esecuzione.
2. Se la struttura del proprio sistema giuridico interno lo rende necessario, ogni Stato membro può designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa dei certificati relativi ai provvedimenti di congelamento e ai provvedimenti di confisca e dell'assistenza da fornire alle sue autorità competenti. Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure.
3. La Commissione mette le informazioni ricevute a disposizione di tutti gli Stati membri.

Articolo 28

Comunicazioni

1. Se necessario, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano al fine di garantire l'applicazione efficace del presente regolamento, avvalendosi di qualsiasi mezzo di comunicazione appropriato.
2. Tutte le comunicazioni, comprese quelle intese a far fronte a difficoltà relative alla trasmissione o all'autenticazione di qualsiasi documento necessario all'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca, sono effettuate direttamente tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione e, se lo Stato membro ha designato un'autorità centrale a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, esse sono effettuate con l'intervento di tale autorità centrale.

Articolo 29

Concorso di provvedimenti

1. Se l' autorità di esecuzione riceve due o più provvedimenti di congelamento o di confisca da diversi Stati membri contro la stessa persona, e tale persona non dispone nello Stato di esecuzione di beni sufficienti per ottemperare a tutti i provvedimenti, o se l' autorità di esecuzione riceve due o più provvedimenti di congelamento o provvedimenti di confisca dello stesso bene specifico, l'autorità di esecuzione decide quale dei provvedimenti eseguire conformemente alla legislazione dello Stato di esecuzione, fatta salva la possibilità di rinvio dell'esecuzione di un provvedimento di confisca a norma dell'articolo 24.

2. Nel prendere la sua decisione, l'autorità di esecuzione, ove possibile, dà priorità agli interessi delle vittime. Tiene altresì conto di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui:
 - a) la presenza di beni sottoposti a congelamento;
 - b) le date dei rispettivi provvedimenti e le date di trasmissione degli stessi;
 - c) la gravità del reato interessato; e
 - d) il luogo in cui è stato commesso il reato.

Articolo 30

Cessazione dell'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca

1. L'autorità di emissione ritira senza ritardo il certificato di congelamento o il certificato di confisca qualora il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca perda il suo carattere esecutivo o non sia più valido.
2. L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, del ritiro di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca, così come di qualsiasi decisione o misura che determini il ritiro di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca.
3. L'autorità di esecuzione pone fine all'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca non appena sia stato informato dall'autorità di emissione in conformità del paragrafo 2, nella misura in cui l'esecuzione non sia ancora stata conclusa.

Articolo 31

Gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca

1. La gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione.
2. Lo Stato di esecuzione gestisce i beni congelati o confiscati per evitarne la diminuzione di valore. A tal fine, lo Stato di esecuzione ha la possibilità di vendere o trasferire i beni congelati, tenuto conto dell'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE.
3. I beni congelati, o le somme di denaro derivanti dalla vendita di tali beni conformemente al paragrafo 2, rimangono nello Stato di esecuzione fino alla presentazione di un provvedimento di confisca e alla sua esecuzione, fatta salva la possibilità di restituzione dei beni prevista all'articolo 31 bis.
4. Lo Stato di esecuzione non è tenuto a vendere o restituire beni specifici oggetto di un provvedimento di confisca che costituiscano beni culturali quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.¹⁹
Il presente regolamento non pregiudica l'obbligo di restituire beni culturali in virtù di tale direttiva.

¹⁹ Direttiva 2014/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1).

Articolo 31 bis

Restituzione alla vittima dei beni congelati

1. Qualora l'autorità di emissione o un'altra autorità competente dello Stato di emissione abbia emesso, in conformità del proprio diritto nazionale, una decisione di restituzione alla vittima dei beni congelati, l'autorità di emissione inserisce informazioni su tale decisione nel certificato di congelamento di cui all'articolo 7, oppure comunica dette informazioni all'autorità di esecuzione in una fase successiva.
2. Qualora abbia ricevuto informazioni su una decisione di restituzione dei beni congelati ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione adotta le misure necessarie per garantire che, nel caso in cui siano congelati, i beni interessati siano restituiti al più presto alla vittima conformemente alle norme procedurali dello Stato di esecuzione, se necessario tramite lo Stato di emissione, a condizione che:
 - a) il titolo della vittima sui beni non sia contestato;
 - b) i beni non costituiscano elementi di prova in un procedimento penale nello Stato di esecuzione;
 - c) non siano pregiudicati i diritti delle persone colpite.
3. Qualora non sia convinta che le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte, l'autorità di esecuzione consulta l'autorità di emissione senza ritardo e con qualsiasi mezzo appropriato al fine di trovare una soluzione. Se non è possibile trovare una soluzione, l'autorità di esecuzione può decidere di non restituire i beni congelati alla vittima.

Destinazione dei beni confiscati o della somma di denaro ottenuta dalla vendita di tali beni

1. Qualora l'autorità di emissione o un'altra autorità competente dello Stato di emissione abbia emesso, in conformità del proprio diritto nazionale, una decisione di restituzione alla vittima dei beni confiscati o una decisione di risarcimento della vittima, l'autorità di emissione inserisce informazioni su tale decisione nel certificato di confisca di cui all'articolo 20 oppure comunica dette informazioni all'autorità di esecuzione in una fase successiva.
2. Qualora abbia ricevuto informazioni su una decisione di restituzione alla vittima dei beni confiscati ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione adotta le misure necessarie per garantire che, nel caso in cui siano confiscati, i beni interessati siano restituiti al più presto alla vittima, se necessario trasferendoli allo Stato di emissione.
3. Se per l'autorità di esecuzione non è possibile restituire il bene alla vittima in conformità del paragrafo 2, ma è stata ottenuta una somma di denaro in conseguenza dell'esecuzione di un provvedimento di confisca relativo al bene in questione, l'importo corrispondente deve essere trasferito alla vittima a fini di restituzione, se necessario tramite lo Stato di emissione. La destinazione dell'eventuale restante è stabilita conformemente al paragrafo 7.
4. Qualora l'autorità di esecuzione abbia ricevuto informazioni su una decisione di risarcimento della vittima ai sensi del paragrafo 1 ed è stata ottenuta una somma di denaro in conseguenza dell'esecuzione di un provvedimento di confisca, l'importo corrispondente, nella misura in cui non supera quello indicato nel certificato, deve essere trasferito alla vittima ai fini del risarcimento, se necessario tramite lo Stato di emissione. La destinazione dell'eventuale restante è stabilita conformemente al paragrafo 7.

5. Se nello Stato di emissione è in corso una procedura di restituzione o di risarcimento alla vittima, l'autorità di emissione ne informa l'autorità di esecuzione. Lo Stato di esecuzione si astiene dal destinare il bene confiscato fino alla comunicazione all'autorità di esecuzione delle informazioni sulla decisione di restituzione o di risarcimento alla vittima, anche qualora il provvedimento di confisca sia già stato eseguito.
6. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, la destinazione di un bene diverso da una somma di denaro ottenuto in conseguenza dell'esecuzione del provvedimento di confisca è stabilita conformemente alle regole seguenti:
- a) il bene può essere venduto, nel qual caso la destinazione dei proventi della vendita è stabilita conformemente all'articolo 31 ter, paragrafo 7;
 - b) il bene può essere trasferito allo Stato di emissione, a condizione che, se il provvedimento di confisca riguarda una somma di denaro, il bene possa essere trasferito allo Stato di emissione soltanto qualora l'autorità di emissione vi abbia acconsentito;
 - c) qualora non sia possibile applicare le lettere a) o b), il bene può essere destinato in altro modo conformemente alla legislazione dello Stato di esecuzione;
 - d) il bene può essere usato per scopi di interesse pubblico o di utilità sociale nello Stato di esecuzione conformemente alla legislazione di tale Stato, previo accordo dello Stato di emissione.

7. Salvo se il provvedimento di confisca è accompagnato da una decisione di restituzione di beni alla vittima o di risarcimento di quest'ultima in conformità dei paragrafi da 1 a 5, o salvo se diversamente concordato dagli Stati membri interessati, lo Stato di esecuzione stabilisce la destinazione della somma di denaro ottenuta in conseguenza dell'esecuzione del provvedimento di confisca come segue:
- a) se l'importo ottenuto con l'esecuzione del provvedimento di confisca è pari o inferiore a 10 000 EUR, esso spetta allo Stato di esecuzione;
 - b) se l'importo ottenuto con l'esecuzione del provvedimento di confisca è superiore a 10 000 EUR, il 50% di tale importo deve essere trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione.

Articolo 32

Spese

1. Ciascuno Stato membro si fa carico delle proprie spese derivanti dall'applicazione del presente regolamento, fatte salve le disposizioni relative alla destinazione dei beni confiscati di cui all'articolo 31.
2. L'autorità di esecuzione può presentare all'autorità di emissione una proposta di ripartizione delle spese se appare, prima o dopo l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca, che l'esecuzione del provvedimento comporti spese ingenti o eccezionali.

In seguito a tale proposta, che è accompagnata da una distinta delle spese da parte dell'autorità di esecuzione, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano reciprocamente. Se del caso, Eurojust può facilitare tali consultazioni.

Obbligo di informare le persone colpite

1. Fatto salvo l'articolo 12, in seguito all'esecuzione del provvedimento di congelamento e alla decisione di riconoscere ed eseguire il provvedimento di confisca, l'autorità di esecuzione, in conformità delle procedure previste dal proprio diritto nazionale e nella misura del possibile, informa senza ritardo le persone colpite di cui ha conoscenza di tale esecuzione e tale decisione.
2. Le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1 riportano l'autorità che ha emesso il provvedimento e i mezzi di impugnazione disponibili ai sensi del diritto nazionale dello Stato di esecuzione.
3. Qualora debbano essere fornite alla persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca, ovvero alla persona i cui beni sono oggetto di tale provvedimento, le informazioni di cui al paragrafo 1 riportano anche, almeno in maniera succinta, i motivi di tale provvedimento.
4. Se del caso, l'autorità di esecuzione può chiedere l'assistenza dell'autorità di emissione per l'espletamento dei compiti di cui al paragrafo 1.

**Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l'esecuzione
del provvedimento di congelamento o di confisca**

1. Le persone colpite hanno il diritto di avvalersi di mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione dei provvedimenti a norma degli articoli 8 e 17 del presente regolamento. Il diritto di avvalersi di un mezzo di impugnazione è esercitato dinanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione in conformità del diritto nazionale di tale Stato. Per quanto riguarda i provvedimenti di confisca, l'azione può avere effetto sospensivo qualora il diritto dello Stato di esecuzione lo preveda.
2. I motivi di merito su cui si basa il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca sono contestati solo dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione.
3. L'autorità competente dello Stato di emissione è informata di qualsiasi mezzo di impugnazione proposto conformemente al paragrafo 1.

Articolo 34

Rimborso

1. Se lo Stato di esecuzione è responsabile, ai sensi del proprio diritto nazionale, del danno subito dalla persona colpita per effetto dell'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca che gli è stato trasmesso a norma degli articoli 5 e 17, lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione i risarcimenti versati alla persona colpita, a meno che lo Stato di emissione non possa dimostrare allo Stato di esecuzione che il danno, o parte di esso, era dovuto esclusivamente alla condotta di quest'ultimo Stato, nel qual caso lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione concordano tra loro l'importo da rimborsare.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la legislazione nazionale degli Stati membri relativamente ad azioni di risarcimento danni promosse da persone fisiche o giuridiche.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Statistiche

1. Gli Stati membri raccolgono periodicamente e conservano dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità competenti e li inviano ogni anno alla Commissione. Tali dati statistici includono, oltre alle informazioni previste dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/42/UE, il numero di provvedimenti di congelamento e di provvedimenti di confisca che uno Stato membro ha ricevuto da altri Stati membri e
 - a) a cui sono stati dati riconoscimento ed esecuzione;
 - b) il cui riconoscimento e la cui esecuzione sono stati rifiutati.

2. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione anche le seguenti statistiche, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:
 - a) il numero di casi in cui la vittima ha ottenuto il risarcimento o la restituzione dei beni ottenuti con l'esecuzione del provvedimento di confisca a norma del presente regolamento;
 - b) la durata media dell'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca a norma del presente regolamento.

Articolo 36

Modifiche del certificato e del modello

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 riguardo a qualsiasi modifica del certificato e del modello figuranti negli allegati I e II. Tali modifiche sono in linea con le disposizioni del presente regolamento e non pregiudicano tali disposizioni.

Articolo 37

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 36 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere da ... *[data di applicazione del presente regolamento]*.
3. La delega di potere di cui all'articolo 36 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁰.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

²⁰ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 36 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di ... *[due mesi]* su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 38

Clausola di riesame

Entro ... *[cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento]*, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento, anche per quanto riguarda:

- a) la possibilità per gli Stati membri di presentare e ritirare dichiarazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 17, paragrafo 2;
- b) l'applicazione degli articoli da 31 a 31 ter con riferimento alla gestione e destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca, alla restituzione dei beni alla vittima e al risarcimento della vittima.

Se necessario, la relazione è corredata di proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 39

Sostituzione

Il presente regolamento sostituisce la decisione quadro 2003/577/GAI e la decisione quadro 2006/783/GAI tra gli Stati membri vincolati dal presente regolamento a decorrere dal ... [*data di applicazione del presente regolamento*].

Articolo 40

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal ... [*data di entrata in vigore del regolamento + 30 mesi*], ad eccezione dell'articolo 27, che si applica a decorrere dal ... [*data di entrata in vigore del presente regolamento*].

Articolo 41

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica ai certificati relativi ai provvedimenti di congelamento e ai provvedimenti di confisca trasmessi il, o dopo il, ... [*data di applicazione del presente regolamento*].
2. I certificati relativi ai provvedimenti di congelamento e ai provvedimenti di confisca trasmessi prima del ... [*data di applicazione del presente regolamento*] continuano, dopo tale data, ad essere disciplinati dalle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI tra gli Stati membri vincolati dal presente regolamento fino all'esecuzione definitiva del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente